

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)**

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 28.09.2018

OGGETTO: Determinazioni in merito alla parziale modifica della convenzione vigente con il Comune di Lucignano, siglata il 4.12.2014, ai fini dell'esercizio associato, fra gli altri, anche dei servizi di Urbanistica ed Edilizia.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre**, nella sala "Leonardo da' Vinci" della Rocca di Marciano della Chiana, si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.00.

Seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello
Faralli Mauro
Franchi Enzo
Mariottini Pietro
Pallanti Barbara
Peruzzi David
Redi Nazzeno
Valentini Deborah
Caposciutti Rossella
Salvadori Massimo

Risultano assenti i signori:

Casini Diego
Materazzi Franca

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 10, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 2

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1^a del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Segretario comunale, in sostituzione del Responsabile di p. o. - Area amministrativa (nell'occasione assentatosi per ragioni di salute), per quanto concerne la regolarità tecnica;

- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Considerato che, in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 19, d. l. 6.97.2012, n. 95 (convertito con modificazioni in legge 7.08.2012, n. 135), in ordine all'individuazione delle funzioni fondamentali che (con l'esclusione delle materie di anagrafe e stato civile), i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, hanno l'obbligo di esercitare in forma associata, i Comuni di Marciano della Chiana e di Lucignano concordavano di gestire in tale forma talune funzioni (ulteriori rispetto a quelle all'epoca già in associazione), fra cui anche quelle riferite all'Urbanistica ed all'Edilizia e formalizzavano tale decisione nella convenzione sottoscritta il 4.12.2014;

Rilevato come nella Conferenza dei Sindaci, tenutasi il 6 agosto u. s., sia emerso l'intendimento del Comune di Marciano della Chiana di avvalersi della facoltà (alla luce della persistenza del corrispondente posto vacante in Organico), di procedere all'assunzione di un istruttore direttivo di categoria "D" (secondo il nuovo sistema di classificazione da ultimo introdotta dal c. c. n. l. del 21 maggio u. s.), da utilizzare nell'ufficio Urbanistica ed Edilizia;

Dato atto che i Comuni interessati ritengono di continuare ad avvalersi dello strumento della convenzione, di cui all'art. 30, d. lgs. vo 18.08.2000 n. 267, modificando parzialmente quella attualmente in vigore, in particolare nella parte (art. 2), in cui si demandano le funzioni di "Ente capofila" al Comune di Marciano della Chiana (che si assumerebbe quindi e fra l'altro, l'onere di predisporre il nuovo schema di atto convenzionale, da far sottoscrivere ai Sindaci dei rispettivi Enti) ed altresì, nella nuova regolazione dei reciproci rapporti finanziari (art. 5);

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Personale, sig.ra Simona Gorelli, in merito alla necessità di apportare le sopra citate modifiche alla convenzione vigente, opportunamente dettagliate nello schema unito, per estratto, alla proposta stessa;

Sentito quanto diffusamente relazionato dal **Sindaco - Presidente**, il quale illustra il tema in discussione ed il tenore delle modifiche proposte, ricordando le ragioni ed i presupposti che inducono l'Amministrazione a tale iniziativa, ritenuta opportuna, oltre che funzionale per gli assetti futuri nell'Ente;

Dato atto della discussione scaturitane, articolata attraverso gli interventi:

- del consigliere di minoranza, sig. **Salvadori M.**, il quale esordisce, dichiarandosi a favore dell'ipotesi di assunzione ed altresì, convinto della correttezza dell'iter amministrativo seguito e per nulla interessato a questioni di carattere sindacale.

Puntualizza l'inopportunità di tale operazione nell'approssimarsi delle consultazioni amministrative della primavera 2019, con conseguente limitazione delle decisioni di chi sarà chiamato ad amministrare. Continua, accennando ai contenuti della deliberazione n. 89, adottata dalla Giunta comunale il 30.07.2018, in pubblicazione dal 19 settembre u. s. ed alla sostenibilità degli impegni in essa prospettati. Conclude, nella fattispecie, tenendo a chiarire di non fare questione di "persona", a suo giudizio, "totalmente affidabile", bensì di costi e di inopportunità politica e preannunciando espressione di voto contrario;

- del **Sindaco - Presidente**, il quale entra nel dettaglio dell'iniziativa, evidenziando l'esigenza di evitare di perdere una indubbia e provata professionalità, soprattutto alla luce dell'esito della procedura concorsuale recentemente espletata dal Comune di Caviglia (in cui l'arch. A. Bartolozzi si è utilmente collocato al 2^a posto in graduatoria), con il rischio abbastanza fondato, di un'assunzione da parte di altro Ente e precisando come l'iniziativa stessa si renda possibile per la sussistenza di un posto vacante in Organico, di cui il Comune di Lucignano, al contrario, non ha la disponibilità. Puntualizza come dal confronto avuto con il Responsabile dell' servizio Personale, l'operazione in questione determinerà un sicuro risparmio di spesa rispetto ai costi attuali. Conclude, dichiarando che (pur nell'approssimarsi delle elezioni amministrative), avendone la possibilità, procederebbe alla copertura anche di altri posti in Organico;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all'espressione di voto;

Alle ore 19.01, con nove voti favorevoli e due contrari (sigg. Caposciutti R. e Salvadori M.), essendo in numero di 11 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Personale, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di approvare, conseguentemente, in forza delle motivazioni esplicitate in narrativa, la modifica della sopra citata convenzionale sottoscritta il 4.12.2014, sostanziatesi nell'"addendum" unito alla proposta esaminata, quale sua parte integrante e sostanziale, recante la nuova formulazione degli artt. 2 - Ente capofila e 5 - Rapporti finanziari fra gli Enti associati;

3 - di dare atto dell'invarianza delle parti restanti dell'originario testo convenzionale;

4 - di demandare al Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, ascrivibile ai tempi prefissati per la sottoscrizione dello schema di nuovo atto convenzionale, coordinato con le modifiche approvate;

Alle ore 19.02, con nove voti favorevoli e due contrari (sigg. Caposciutti R. e Salvadori M.), essendo in numero di 11 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di dichiarare, l'immediata esecutività della presente deliberazione, a norma dell'art. 134, comma 4[^], d. lgs,vo n. 267/00, sopra citato.

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

Al Consiglio comunale

Oggetto: proposta di deliberazione relativa alla parziale modifica della convenzione con il Comune di Lucignano, ai fini dello svolgimento in forma associata dei servizi di Catasto, Urbanistica ed Edilizia e Statistica, stipulata in ottemperanza all'art. 19, legge 7.08.2012, n. 135.

Il Responsabile del servizio

Richiamato, in via preliminare, l'articolo 19 del decreto - legge 6.07.2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, in legge 7.08.2012 n. 135), in cui sono state individuate, da ultimo, le funzioni fondamentali che, con l'esclusione delle materie di anagrafe e stato civile, i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata;

Considerato:

- che in data 4 dicembre 2014 è stata stipulata la Convenzione con il Comune di Lucignano, con la quale si associavano le ulteriori funzioni fondamentali, afferenti a Catasto, Urbanistica ed Edilizia e Statistica;

- che nella Conferenza dei Sindaci, tenutasi il 6 agosto u.s., il Comune di Marciano della Chiana esplicitava l'intenzione di coprire in via definitiva il posto in Organico di istruttore Direttivo categoria D area Tecnica;

- che, in data 22 settembre u.s. l'Architetto Alessio Bartolozzi assunto con contratto a tempo determinato presso il Comune di Lucignano come alta specializzazione (Art. 110 comma 2, D.lgs. 267/2000), rassegnava le sue dimissioni a far data dal 1 novembre 2018, giorno in cui lo stesso sarà presumibilmente assunto con contratto a tempo indeterminato dal Comune di Marciano della Chiana;

Rilevato:

- che i Comuni interessati intendono continuare ad avvalersi dello strumento convenzionale, già in essere e redatto sulla base dei contenuti di cui all'art. 20, comma 2^ citata l. r. n. 68/11, sottoponendo ai rispettivi Consigli comunali, l'approvazione della modifica alla citata convenzione siglata il 4 dicembre 2014, per le predette funzioni associate;

- che, per intesa fra gli Enti associati, la veste di nuovo Comune "capofila" viene demandata al Comune di Marciano della Chiana, con funzioni di coordinamento complessivo, sia amministrativo che finanziario, nelle materie oggetto di associazione;

- che la modifica della convenzione in essere interesserà unicamente gli artt. 2 e 5 della stessa, come evincibile dall'unita bozza di "addendum" alla convenzione originaria e che tutti gli altri articoli rimarranno invariati nella forma e nella sostanza;

PROPONE

1 - di approvare, le modifiche alla convenzione per lo svolgimento, in forma associata con il Comune di Lucignano, dei servizi e funzioni (catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; ufficio urbanistica ed edilizia; servizi in materia statistica), modificando come si evince dall'allegato schema di "addendum", soltanto gli articoli 2 e 5 della convenzione del 4 dicembre 2014, dando atto, contestualmente, che le modifiche alla stessa decorreranno dalla data del 1 Novembre p.v. e comunque non prima della sottoscrizione della convenzione da entrambe le Parti, ed avrebbero, in linea di principio, durata indeterminata, fatte salve le forme di scioglimento dei rapporti previsti nella stessa;

2 - di demandare alla competenza del Responsabile dell'area amministrativa, unitamente al Responsabile del servizio finanziario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'incarico di assumere gli atti conseguenti all'eventuale recepimento della presente proposta.

Li, 24/09/2018

Il Responsabile del Servizio
(Gorelli Simona)



Visto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b", legge 7.12.2012 n. 213, parere


- favorevole
 sfavorevole

in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 24/09/2018

In sostituzione del Responsabile dell'Area Amministrativa, nell'occasione assente per ragioni di salute.

Il segretario
(Ferrari Dr. Renato)




Visto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b", legge 7.12.2012 n. 213, parere

- favorevole
 sfavorevole

in ordine alla regolarità contabile.

Li, 24.09.2018

Il Responsabile del servizio finanziario
(Gorelli Simona)



**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LUCIGNANO E
MARCIANO DELLA CHIANA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI: CATASTO - URBANISTICA ED
EDILIZIA - STATISTICA**

L'anno _____, addì _____, del mese di _____, nella Sede municipale del
Comune di _____, sono comparsi i signori:

1 - **CASINI Roberta**, nata ad Arezzo il 17.11.1975 e residente in Lucignano, località Selve di sotto n. 88 la quale interviene in questo atto non in proprio ma, in veste di Sindaco pro - tempore, in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Lucignano**, avente sede in piazza del Tribunale n. 22 - codice fiscale e partita i. v. a. n. 00243790516;

2 - **BARBAGLI Marco**, nato a Foiano della Chiana (Ar.) il 5.02.1966 e residente in Marciano della Chiana, via Cassia n. 43, il quale interviene in questo atto non in proprio ma, in veste di Sindaco pro - tempore, in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Marciano della Chiana**, avente sede in piazza Fanfulla n. 4 - codice fiscale e partita i. v. a. n. 00256440512;

i quali, in considerazione della peculiarità dell'oggetto del presente addendum alla convenzione del 4 dicembre 2014 intendono modificare il contenuto di alcuni articoli, mantenendo sostanzialmente inalterato il restante contenuto del citato atto convenzionale;
Gli stessi, in deroga all'art. 107, comma 3^o, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, intervengono direttamente nel presente atto,

p r e m e s s o

- che l'articolo 19 del decreto - legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7.08.2012 n. 135, ha individuato, da ultimo, le funzioni fondamentali che, con l'esclusione delle materie di anagrafe e stato civile, i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata;

- che il 4 dicembre 2014 i Comuni di Marciano della Chiana e Lucignano hanno convenuto di associarsi per lo svolgimento, tra le altre, delle funzioni di Catasto- Urbanistica ed Edilizia e Statistica;

- che nella Conferenza dei Sindaci, tenutasi il 6 Agosto u.s., il Comune di Marciano della Chiana esplicitava l'intenzione di coprire in via definitiva il posto in Organico di istruttore Direttivo categoria D economia D3 area Tecnica;

- che a seguito delle Dimissioni presentate dall'Architetto Alessio Bartolozzi il 22 settembre u.s. prot. n. 8898/III.2 si rende necessaria la parziale revisione del citato atto convenzionale;

C i ò p r e m e s s o

I Comuni di Lucignano e di Marciano della Chiana, come sopra legittimamente rappresentanti, a parziale modifica della convenzione del 4 dicembre 2014, apportano concordemente, la modifica degli articoli 2 e 5, come appresso meglio specificato :

Art. 2 - Ente capofila

1. Le Parti individuano il Comune di Marciano della Chiana, che ne assume

l'onere, quale Ente capofila, titolare dei compiti gestionali connessi, sia amministrativi che finanziari, oltre che delle funzioni di coordinamento e di impulso, da espletare anche attraverso sistemi aggregati di acquisto, avvalendosi dell'Ufficio unico virtuale", di cui al successivo articolo 4;

Art. 5 - Rapporti finanziari fra gli Enti associati

1. L'ammontare delle spese a vario titolo afferenti all'espletamento dei servizi, oggetto della presente convenzione, è iscritto nel suo complesso, nel bilancio del Comune di Marciano della Chiana che comunica annualmente all'Ente associato, in sede di redazione del bilancio di previsione, l'onere complessivo presumibilmente a suo carico, nella misura del 50,00%, fatta eccezione per gli eventuali straordinari effettuati che saranno corrisposti nella misura di propria competenza.

2. Il Comune di Lucignano si impegna ad inscrivere l'importo di propria spettanza nei bilanci di previsione, quali trasferimenti per il servizio convenzionato e ad effettuare ogni necessario adeguamento, qualora nel corso dell'esercizio risultassero modificazioni nelle previsioni di spesa.

3. All'inizio di ciascun trimestre, il Comune di Marciano della Chiana rimetterà al Comune associato, in via provvisoria, il rendiconto delle spese da sostenere nel periodo di riferimento, specificando gli straordinari effettuati per suo esclusivo conto. Entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, il Comune di Lucignano dovrà provvedere al pagamento, salvo conguaglio o compensazione, delle somme richieste.

4. Per il ritardato versamento è applicata un'indennità di mora, pari alla misura degli interessi legali calcolati sulla somma dovuta.

Le Parti danno atto, contestualmente, dell'invarianza del contenuto di cui agli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della più volte citata convenzione siglata il 4 dicembre 2014;

Letto, confermato e sottoscritto,

PER IL COMUNE DI LUCIGNANO - Il Sindaco pro - tempore
(Casini Roberta)

PER IL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA - Il Sindaco pro - tempore
(Barbagli Marco)

Visto, per l'autenticità delle firme su estese,

Lucignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Renato Ferrari)

IL PRESIDENTE
F.to Barbagli Marco



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari Renato

=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

li, 03.10.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

li, 03.10.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

